

Modello di relazione annuale ex reg. 794/04 (standard)

Al fine di semplificare, razionalizzare e migliorare il sistema complessivo di relazioni sugli aiuti di Stato la procedura di relazione standardizzata esistente sarà sostituita da un esercizio annuale di aggiornamento. La Commissione invierà agli Stati membri entro il 1° marzo di ogni anno una tabella preformattata contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri rinverranno alla Commissione la tabella in formato elettronico entro il 30 giugno dell'anno in questione. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione¹.

La maggior parte delle informazioni presenti nella tabella preformattata saranno state inserite precedentemente dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1). Gli Stati membri, inoltre, dovranno indicare quali regimi sono giunti a conclusione o per quali regimi sono stati interrotti i pagamenti o ancora precisare se un regime è cofinanziato o meno da fondi comunitari.

Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto, il settore cui esso è destinato, ecc. si riferiranno al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell'aiuto. Ad esempio l'obiettivo principale di un regime che nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato era destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese sarà di aiutare le piccole e medie imprese. Non sarà così invece per un altro regime per il quale tutti i fondi vengono alla fine versati a piccole e medie imprese se nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato il regime era aperto a tutte le imprese.

Nella tabella saranno presenti i seguenti parametri. Le informazioni relative ai parametri da 1 a 3 e da 6 a 12 saranno state completate in precedenza dalla Commissione e saranno poi verificate dagli Stati membri. Le informazioni relative ai parametri 4, 5 e 13 saranno completate dagli Stati membri.

- (1) Titolo
- (2) Numero dell'aiuto
- (3) Tutti i precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)
- (4) Scadenza
Gli Stati membri dovranno segnalare i regimi che sono scaduti o per i quali sono stati interrotti tutti i pagamenti
- (5) Cofinanziamento
Benché siano di per sé da escludere gli aiuti comunitari, nell'importo totale degli aiuti di Stato di ciascun Stato membro devono essere incluse le misure di aiuto cofinanziate con fondi comunitari. Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l'entità di tale aiuto rispetto all'insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto che beneficia di

¹ t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.

cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima dell'importo totale dell'aiuto che è cofinanziato.

- (6) Settore
La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE² (al livello a tre cifre).
- (7) Obiettivo principale
- (8) Obiettivo secondario
Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto (o una sua parte distinta) mirava, in aggiunta all'obiettivo principale, al momento in cui è stato autorizzato. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. Un altro regime il cui obiettivo principale sono le PMI può avere come obiettivo secondario la formazione e l'occupazione se al momento in cui è stato autorizzato esso era destinato per l'*x*% alla formazione e per l'*y*% all'occupazione.
- (9) Regione/i
Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente ad una regione specifica o a un gruppo di regioni. Se del caso si dovrà operare una distinzione tra le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Se l'aiuto è destinato a una regione specifica ciò dovrà essere specificato al livello II della NUTS³.
- (10) Categoria di strumento/i di aiuto
Si opererà una distinzione in sei categorie (sovvenzione, riduzione/esenzione d'imposta, partecipazione al capitale, prestito agevolato, imposta differita, garanzia).
- (11) Descrizione dello strumento di aiuto nella lingua nazionale
- (12) Tipo di aiuto
Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).
- (13) Spesa
In linea generale gli importi dovranno essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di riduzione del carico fiscale). In mancanza di dati sui pagamenti saranno indicati e segnalati di conseguenza gli impegni o stanziamenti di bilancio. Si forniranno cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito agevolato, ecc.). Gli importi saranno espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa sarà indicata per t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

² La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

³ La NUTS è la nomenclatura a fini statistici delle unità territoriali nella Comunità europea.